

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

27 ottobre 2005

nella causa C-437/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE — Dentisti»)

(2005/C 330/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-437/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 16 ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re C. Schmidt C. Tufvesson e sig. A. Manville), contro Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann (relatore), dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. K. Lenaerts e E. Juhász giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Consentendo ai dentisti («Dentisten») di cui agli artt. 4, n. 3, e 6 della legge sui dentisti (Dentistengesetz)

— di esercitare le loro attività con il titolo di «Zahnarzt» (odontoiatra) o di «Zahnarzt (Dentist)» [odontoiatra (dentista)] e,

— d'invocare la disciplina derogatoria prevista all'art. 19 ter della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CEE,

benché essi non soddisfino le condizioni minime previste all'art. 1 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista, come modificata dalla direttiva 2001/19, per rientrare nel campo d'applicazione della normativa di cui a queste direttive,

la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenenti in forza degli artt. 1 e 19 ter della direttiva 78/686 e dell'art. 1 della direttiva 78/687.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) La Repubblica d'Austria e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 304 del 13.12.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

27 ottobre 2005

nella causa C-525/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Norme nazionali che hanno cessato di produrre effetti giuridici prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato — Irricevibilità del ricorso»)

(2005/C 330/08)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-525/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 16 dicembre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. X. Lewis, C. Loggi e K. Wiedner) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, J. Makarczyk (relatore), C. Gulmann, R. Schintgen e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica italiana sopporteranno ciascuna le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 59 del 6.3.2004.